

## Contratto di Assicurazione

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Documento predisposto a cura di [inserire nome del manufacturer de facto]

Società: Lloyd's Insurance Company S.A

Prodotto: Polizza Corpi Veicoli Terrestri

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: [www.lloyds.com/brussels](http://www.lloyds.com/brussels)

E-mail: [enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com)

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

Telefono: +39 02 6378 887.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di Assicurazione è?

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri che copre i veicoli specificati in polizza contro i danni accidentali e perdite come descritto qui di seguito.



#### Cosa è assicurato?

- ✓ La garanzia assicura i danni materiali e diretti sostenuti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio e tutti i danni materiali e diretti sostenuti dal veicolo assicurato o parti dello stesso a seguito di Furto, Rapina, Estorsione sia commesso che tentato.
- ✓ La garanzia assicura inoltre, e solamente se richiamato in polizza, gli Eventi Speciali come Eventi socio-politici, atti di vandalismo, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, Eventi Atmosferici,
- ✓ La garanzia assicura, solamente se richiamato in polizza, i danni fisici diretti subiti dai cristalli del veicolo assicurato dove si rende necessaria la riparazione o sostituzione del cristallo
- ✓ La garanzia assicura, solamente se richiamato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di impatto con un oggetto esterno
- ✓ La garanzia assicura inoltre, e solamente se richiamato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di impatto con un altro veicolo identificato
- ✓ La garanzia infine assicura i danni materiali e diretti subiti da terzi a seguito di incendio del veicolo assicurato quando non in circolazione.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al [DIP aggiuntivo] [Fascicolo informativo].



#### Cosa non è assicurato?

La garanzia non è operante:

- ✗ Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- ✗ qualunque danno che non sia materiale e diretto .
- ✗ Per i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità, sia che la guerra sia dichiarata o meno, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità
- ✗ Se il conducente è in stato di ebbrezza o alterazione psichica conseguenti all'abuso di o all'uso di sostanze stupefacenti
- ✗ Per i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo dell'Assicurato.
- ✗ Per i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.



## Ci sono limiti di copertura?

Non sono compresi nell'assicurazione i danni derivanti da:

- ! la partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive in genere, relative prove ufficiali e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura o di manifestazioni non agonistiche in genere.
- ! Per i veicoli immatricolati per la prima volta da più di dieci anni
- ! i danni causati da cose o animali trasportati nonché da operazioni di carico e scarico del veicolo.



## Dove vale la copertura?

- ✓ In tutti i territori Europei.



## Che obblighi ho?

- Dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del Rischio da parte degli Assicuratori.
- Dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del **Rischio**.
- Dare agli **Assicuratori** comunicazione scritta di altri contratti stipulati.
- Pagare il premio dovuto entro i termini stabiliti dalla legge.
- Dare avviso agli **Assicuratori** appena ragionevolmente possibile in caso di sinistro.
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno
- fornire agli **Assicuratori** o ai periti incaricati quelle informazioni e prove che gli **Assicuratori** possano ragionevolmente richiedere.



## Quando e come devo pagare?

Il pagamento dei premi deve essere eseguito presso il Broker/Corrispondente che gestisce la polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori.

Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di tacito rinnovo e di scadenza di rate il termine di mora del 1901 del Codice Civile si intende prorogato da 15 a 30 giorni.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato e indicato in polizza. La polizza ha durata di 12 mesi e, salvo non sia preventivamente concordato diversamente, cessa alla sua naturale scadenza senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.



## Come posso disdire la polizza?

Nel caso che sia previsto un tacito rinnovo la polizza potrà essere disdettata 30 (trenta) giorni prima della sua naturale scadenza tramite avviso al Broker/Corrispondente dei Lloyd's che gestisce la polizza.

Nel caso non ci sia tacito rinnovo non è previsto diritto di disdetta.

## Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

### Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.  
 Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Mithras Underwriting  
 Product: Polizza Corpi Veicoli Terrestri  
 Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1  
 Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 01/01/2019  
 Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: [www.lloyds.com/brussels](http://www.lloyds.com/brussels)

E-mail: [enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com)

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su [www.lloyds.com/brussels](http://www.lloyds.com/brussels).

Al contratto si applica la legge Italiana.



#### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

#### Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo.

## OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione

Non vi sono opzioni per riduzione del premio

## OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Indicare l'opzione

Non vi sono opzioni per pagamento di premio aggiuntivo



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

- \* Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- \* qualunque danno che non sia materiale e diretto .
- \* Per i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità, sia che la guerra sia dichiarata o meno, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità
- \* Se il conducente è in stato di ebbrezza o alterazione psichica conseguenti all'abuso di o all'uso di sostanze stupefacenti
- \* Per i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo dell'Assicurato.
- \* Per i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti



### Ci sono limiti di copertura?

#### Cristalli:

**Non sono indennizzabili rigature e/o segnature**, salvo che non comportino l'obbligatorietà alla sostituzione e/o riparazione così come da norme e/o regolamenti del paese di utilizzo del veicolo

#### Danni Accidentali:

**per i Veicoli immatricolati per la prima volta da più di dieci anni**, fermo restando che, ove tale limite sia raggiunto nel corso dell'annualità assicurativa, la garanzia proseguirà fino alla prima scadenza annuale successiva;

**per i danni causati da cose o da animali trasportati nonché da operazioni di carico e scarico del veicolo;**

**per danni subiti da foratura o usura generica degli pneumatici.**

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro l'Assicurato deve darne comunicazione alla Compagnia entro 10 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza. Nei casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti.
	<b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> Non vi è assistenza diretta o convenzione.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> I sinistri sono interamente gestiti dalla Compagnia attraverso i suoi Rappresentanti.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo <b>due anni</b> dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.

**Quando e come devo pagare?**

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Rimborso</b>	In caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di Furto totale non verrà restituita la parte di premio relativa alla garanzia Furto.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

<b>Ripensamento dopo la</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
-----------------------------	--

<b>stipulazione</b>	
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto a chi voglia assicurare rischi Corpi Veicoli Terrestri

**Quali costi devo sostenere?**

La presente adesione prevede costi a carico del Contraente mediamente tra il 15.5% e il 24.5% del premio netto a titolo di provvigioni di intermediazione più eventuali Accessori

<b>COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: <a href="mailto:servizioreclami@lloyds.com">servizioreclami@lloyds.com</a> o <a href="mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com">servizioreclami@pec.lloyds.com</a></p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Il sito IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>	<p>La Polizza non prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

## Testo di Polizza CVT

- ed. IT 2015 -

### DEFINIZIONI

<b>Accessori:</b>	Apparecchiature, comprese le fono audiovisive allestimenti ed oggetti stabilmente installati sul veicolo successivamente alla consegna dello stesso e non figuranti nella fattura d'acquisto rilasciata dalla casa costruttrice e/o dal contratto di acquisto.
<b>Apparecchiature Fonoaudisive:</b>	Radio, radiotelefon, lettori compact disc, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature analoghe stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
<b>Antifurto elettronico</b>	È un antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e può anche attivare una sirena e viene inserito manualmente contestualmente alla chiusura dell'autovettura con le chiavi di avviamento.
<b>Antifurto immobilizzatore</b>	È un antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e si inserisce automaticamente successivamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi del conducente.
<b>Antifurto meccanico</b>	È un antifurto "fisico" che blocca lo sterzo e/o i pedali dell'Autovettura e viene posizionato manualmente dal conducente.
<b>Antifurto satellitare</b>	Apparato stabilmente montato a bordo del veicolo che permette tramite rete telefonica/GPS/segnale radio la trasmissione, tramite una centrale operativa dei dati relativi agli eventi ed alla localizzazione del veicolo.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dall' <b>Assicurazione</b> .
<b>Assicuratori:</b>	I membri dei LLOYD'S di Londra, sottoscrittori della presente <b>Assicurazione</b> .
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di <b>Assicurazione</b> stipulato dal <b>Contraente</b> ex art. 1882 c.c. con gli <b>Assicuratori</b> a fronte del quale vengono emessi singoli Certificati intestati agli Assicurati.
<b>Codice della strada:</b>	Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
<b>Certificato:</b>	Il documento che identifica il veicolo <b>Assicurato</b> , il valore attribuito, la forma di copertura, le garanzie prestate, la decorrenza e la scadenza, il <b>Premio</b> e gli eventuali scoperti e franchigie.
<b>Collisione:</b>	Urto contro veicolo identificato.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Degrado d'uso:</b>	Svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
<b>Danni materiali e diretti:</b>	Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
<b>Eurotax (listini):</b>	Pubblicazioni mensili edite da Editore Sanguinetti in cui viene riportato il valore di mercato dei veicoli.
<b>Quattroruote:</b>	Rivista mensile pubblicata dall'editoriale Domus (autovetture) per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Valore Infocar".
<b>Franchigia:</b>	La somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell' <b>Assicurato</b> per ogni <b>Sinistro</b> .
<b>Furto:</b>	L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
<b>Guasto:</b>	Evento dovuto ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, che renda impossibile l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.



<b>Incendio:</b>	Combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può auto-estendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> al netto della franchigia e/o Scoperto.
<b>Marchiatura permanente</b>	Procedimento grazie al quale vengono marchiate parti dell'autovettura rendendole rintracciabili se montate su altra autovettura.
<b>Kasko:</b>	Collisione, ribaltamento, uscita di strada, urto contro corpi fissi o mobili.
<b>Optional:</b>	Apparecchiature, allestimenti ed oggetti stabilmente installati sul veicolo forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo con supplemento al prezzo base di listino comprese apparecchiature fono audiovisive.
<b>Parti:</b>	Il <b>Contraente</b> e gli <b>Assicuratori</b> .
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l' <b>Assicurazione</b> .
<b>P.R.A.:</b>	Il Pubblico Registro Automobilistico.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dall' <b>Assicurato/Contraente</b> agli <b>Assicuratori</b> .
<b>Proprietario del veicolo:</b>	L'intestatario al <b>P.R.A.</b> o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Rapina:</b>	Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia. L'estorsione è parificata alla <b>Rapina</b> .
<b>Regola proporzionale:</b>	Norma che stabilisce la riduzione del risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo delle cose assicurate al momento dell'assunzione del rischio (ultima annualità).
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il <b>Sinistro</b> .
<b>Scoperto:</b>	La percentuale della somma liquidabile a termini di <b>Polizza</b> che rimane a carico dell' <b>Assicurato</b> per ciascun sinistro.
<b>Scoppio:</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad <b>Esplosione</b> . Gli effetti del gelo non sono considerati <b>Scoppio</b> .
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Valore a nuovo:</b>	Forma di copertura dove gli <b>Assicuratori</b> determinano l' <b>Indennizzo</b> senza tenere conto del <b>Degrado d'uso</b> sul prezzo del veicolo o delle sue <b>Parti</b> o dei pezzi di ricambio.
<b>Valore Assicurato:</b>	Valore attribuito al veicolo <b>Assicurato</b> sulla base del quale è stato corrisposto il <b>Premio</b> .
<b>Valore Commerciale:</b>	È determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista <b>Eurotax (listini) giallo</b> (o <b>Quattroruote</b> ) e/o altra documentazione equivalente relativamente (a condizione che la rivista presa in esame sia la stessa utilizzata in sede di assunzione del rischio) al mese di avvenimento del <b>Sinistro</b> , maggiorate del valore degli eventuali <b>Accessori</b> e <b>Optional</b> .
<b>Veicoli</b>	Gli autoveicoli ad uso privato e/o promiscuo, come definiti dal Codice della Strada vigente in Italia compresi <b>Accessori</b> ed <b>Optional</b> stabilmente installati sul veicolo.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### **Art. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA**

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella Scheda di Copertura, nonché alle condizioni che seguono, i **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo, compresi, se assicurati, gli **accessori ed optional**, in conseguenza degli eventi garantiti.

**Sono operanti solo le garanzie richiamate nella scheda di copertura**

#### **1.1 INCENDIO**

Gli **Assicuratori** risarciranno i danni materiali e diretti subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti in conseguenza di **Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo**, anche se conseguenti ad atti vandalici o dolosi, fulmine e colaggio.

#### **1.2 FURTO**

Gli **Assicuratori** indennizzano l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di **Furto, Rapina** o estorsione, consumati o tentati, del veicolo descritto nel **Certificato**, o di parte di esso.

Sono compresi i danni verificatisi durante la circolazione abusiva successiva a tali reati, inclusi gli atti vandalici.

Sono inoltre compresi i danni subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti conseguenti a **Furto, Rapina** o estorsione, consumati o tentati, di cose non assicurate poste all'interno del veicolo.

#### **1.3 EVENTI SPECIALI**

Gli **Assicuratori** risarciranno i danni materiali e diretti, anche se non conseguenti a **Incendio, Furto, Rapina** o estorsione, subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti a seguito di:

- a) Eventi sociopolitici ed atti vandalici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione, serrate, nonché atti di vandalismo in genere.
- b) Eventi atmosferici: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, inondazioni, allagamenti, alluvioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno, caduta e pressione della neve, valanghe slavine e grandine, eruzioni vulcaniche, maremoti, caduta alberi e urto con animali selvatici o gelo.

#### **1.4 CRISTALLI**

Entro i limiti indicati nella scheda di copertura, gli **Assicuratori** risarciranno i danni materiali e diretti ai cristalli del veicolo **Assicurato** da qualsiasi causa determinati. **Non sono indennizzabili rigature e/o segnature**, salvo che non comportino l'obbligatorietà alla sostituzione e/o riparazione così come da norme e/o regolamenti del paese di utilizzo del veicolo.

#### **1.5 DANNI ACCIDENTALI**

La presente copertura può essere stipulata alternativamente nelle seguenti forme:

- a) **KASKO**: gli **Assicuratori** indennizzano l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti in conseguenza di collisione, ribaltamento, sprofondamento stradale, uscita di strada, urto contro corpi fissi o mobili.
- b) **COLLISIONE**: gli **Assicuratori** indennizzano l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti in conseguenza di urto contro un veicolo identificato.

**La garanzia non è operante:**

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;**
- **se il conducente è in stato di ebbrezza o alterazione psichica conseguenti all'abuso di o all'uso di sostanze stupefacenti;**

- **per i Veicoli immatricolati per la prima volta da più di dieci anni**, fermo restando che, ove tale limite sia raggiunto nel corso dell'annualità assicurativa, la garanzia proseguirà fino alla prima scadenza annuale successiva;
- **per i danni causati da cose o da animali trasportati nonché da operazioni di carico e scarico del veicolo.**

### 1.6 COPERTURE ADDIZIONALI

In aggiunta alla somma assicurata sono indennizzabili fino ai limiti per sinistro/anno descritti per ogni garanzia:

- a) **Soccorso vittime della strada**: le spese sostenute per riparare i danni prodotti all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime d'incidenti della circolazione.  
Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura. Limite Euro 250,00.
- b) **Garanzia bagagli**: i danni ai bagagli e al loro contenuto riposti a bordo del veicolo, purché:
  - si tratti di cose di proprietà dell'**Assicurato** o dei trasportati;
  - vi sia una perdita totale del veicolo in conseguenza d'**Incendio, Furto, Rapina** o d'incidente della circolazione con responsabilità del conducente.  
**Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.** Limite Euro 250,00.
- c) **Rimborso Imposta di Proprietà**: in caso di perdita e/o distruzione totale del veicolo conseguente a **Furto, Rapina, Incendio** od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, è assicurata la quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del **Sinistro** e la data di scadenza dell'imposta pagata.  
In caso di **Furto** o **Rapina** l'**Assicurato** deve presentare denuncia all'Autorità e inviarne copia agli **Assicuratori**. Limite Euro 500,00.
- d) **Rimborso spese di immatricolazione**: in caso di **Furto** o **Rapina** senza ritrovamento del veicolo, oppure di **Incendio** o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del veicolo stesso, sono indennizzabili le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo. In caso di **Furto, Rapina** e/o smarrimento della sola targa, vengono rimborsate le spese di nuova immatricolazione del veicolo.  
L'**Assicurato** deve presentare denuncia all'Autorità competente e le spese devono essere comprovate da idonea documentazione. Limite Euro 500,00.
- e) **Rimborso spese di parcheggio e custodia**: in caso di ritrovamento del veicolo di seguito a **Furto, Rapina, Incendio** del veicolo, oppure d'incidente della circolazione con responsabilità del conducente, sono indennizzabili le spese sostenute dall'**Assicurato** per il traino, il parcheggio e la custodia del veicolo stesso. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. Limite Euro 500,00.
- f) **Perdita delle chiavi**: in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema **Antifurto**, vengono rimborsate le spese necessarie per:
  - la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
  - la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema **Antifurto**.Limite Euro 500,00.
- g) **Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro**: in caso di danno e/o perdita totale indennizzabile a termini di contratto, vengono rimborsate le spese sostenute dall'**Assicurato** per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione. Limite Euro 250,00.
- h) **Spese di noleggio di un veicolo**: in caso di perdita totale del veicolo **Assicurato**, in conseguenza di **Incendio, Furto, Rapina**, eventi speciali o danni accidentali, indennizzabili a termini di contratto, le spese documentate e sostenute per il noleggio di un veicolo analogo a quello assicurato per il periodo corrispondente al tempo tecnico necessario all'acquisto di un altro veicolo. Limite Euro 250,00.
- i) **Rimborso spese per ripristino dispositivi di sicurezza**: le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbag, sistemi di antifurto e di rilevamento satellitare, pretensionatori delle cinture di sicurezza, dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia

stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. Limite Euro 1.500,00.

- j) Duplicato della patente: le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente, in caso d'incendio, furto o smarrimento del veicolo, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Euro 250,00.
- k) Fenomeno elettrico: le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico comunque verificatosi. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria. Limite Euro 1.500,00.
- l) Collisione con veicolo identificato e non assicurato: i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. Limite 10% della Somma Assicurata con un massimo di Euro 5.000,00.

In aggiunta alla somma assicurata inoltre sono inclusi in copertura:

- m) Danni al box o rimessa: sono assicurati, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per **Sinistro**, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa, di proprietà del **Contraente** o dell'**Assicurato**, in conseguenza di **Incendio, Scoppio** o **Esplosione** del veicolo Assicurato, anche se conseguenti ad atti vandalici o dolosi, del veicolo indicato in **Polizza**.

La garanzia è estesa ai danni al box e/o rimessa conseguenti a **Furto** e/o tentato **Furto** del veicolo entro un limite di Euro 500,00.

- n) Ricorso terzi da Incendio: s'intende assicurata la Responsabilità Civile per i danni diretti involontariamente cagionati a terzi dall'**Incendio** o dallo **Scoppio** del veicolo indicato in **Polizza**, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (DLgs 209/2005) e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 250.000,00 ogni **Sinistro** ed anno assicurativo.

**La garanzia non comprende i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso dell'Assicurato ed i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Nota: tutte le "Garanzie Accessorie" previste dal presente 1.6 operano in eccesso e/o ad integrazione di eventuali analoghe garanzie prestate dalla Polizza RC Auto e/o altre polizze anche se stipulate da Terzi.

### Art. 2 Esclusioni

**La presente Assicurazione non copre:**

- 2.1 i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità, sia che la guerra sia dichiarata o meno, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità.**
- 2.2 i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo dell'Assicurato.**
- 2.3 i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.**
- 2.4 qualunque danno che non sia materiale e diretto.**
- 2.5 i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive in genere, relative prove ufficiali e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura o di manifestazioni non agonistiche in genere.**

### Art. 3 Sostituzione e/o alienazione del veicolo

La copertura assicurativa terminerà automaticamente nel caso in cui il veicolo identificato nella scheda di copertura sia alienato o ceduto a terzi (incluso il caso di conto vendita) e/o sostituito con altro veicolo.

Gli **Assicuratori** restituiranno la parte del **Premio** corrisposto e non usufruito, escluse le imposte, salvo quanto disposto dall'Art. 17. Pagamento del **Premio**.

In caso di sostituzione del veicolo gli **Assicuratori**, su richiesta dell'**Assicurato**, potranno assicurare il nuovo veicolo a tassi e condizioni da stabilire.

#### Art. 4 Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che:

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione ad eccezioni di quelle rese necessarie per la riparazione stessa, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale;
- se il **Valore Assicurato** copre soltanto una parte del **Valore Commerciale** che il veicolo aveva al momento dell'assunzione (ultima annualità), la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice civile. La **regola proporzionale** non verrà applicata qualora il valore del veicolo risultasse superiore di non oltre il **10%** del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza;
- nel caso in cui la garanzia Danni Accidentali sia prestata "a primo rischio assoluto", la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l'art. 1907 del Codice civile;
- gli Assicuratori corrisponderanno l'indennizzo liquidato al netto di eventuali franchigie, scoperti ed entro i limiti di risarcimento indicati;
- il degrado dovrà essere applicato esclusivamente sulle parti soggette ad usura.

L'indennizzo verrà calcolato sulla base della differenza tra il **Valore Commerciale** ed il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro**, salvo che non sia operativa la clausola "adeguamento della somma assicurata" di cui alle Condizioni Aggiuntive" del presente testo di polizza.

Nel caso in cui il veicolo non sia quotato nelle riviste **Eurotax giallo/vendita** (o **Quattroruote**) l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Tuttavia:

- a) Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del **Valore a Nuovo** del veicolo.
- b) Qualora il sinistro parziale avvenga entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo dei pezzi di ricambio viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA se essa resta a carico dell'**Assicurato** e se l'importo di tale imposta è compreso nel **Valore Assicurato**. Per i veicoli in leasing, in caso di danno totale, purché sia stata inclusa nella somma assicurata l'Iva verrà indennizzata relativamente al canone iniziale/anticipo e dei canoni fatturati alla data del **Sinistro**.

#### Art. 5 Cessazione del Rischio conseguente a danno o perdita totale

In caso di cessazione del **Rischio** conseguente a danno o perdita totale del veicolo **Assicurato** che abbia dato luogo a risarcimento, il contratto si scioglie. È comunque dovuto per intero dal **Contraente/Assicurato** ai sensi dell'Art. 1896 del Codice Civile il **Premio** residuo relativo all'intero periodo di **Assicurazione** contrattualmente previsto, indipendentemente da eventuale frazionamento di tale periodo in relazione a rateizzazione del **Premio** stesso. L'eventuale differenza tra il **Premio** dovuto e quello effettivamente pagato dall'**Assicurato** potrà essere dedotta dall'importo dell'liquidato.

## CONDIZIONI GENERALI

### **Art. 6 Dichiarazioni inesatte o reticenze**

Gli **Assicuratori** determinano il **Premio** in base alle dichiarazioni dell'**Assicurato** e/o del **Contraente**, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del **Rischio** da parte degli **Assicuratori**.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **Rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

### **Art. 7 Forma dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi o sostituzioni della presente **Assicurazione** debbono essere provati per iscritto.

### **Art. 8 Aggravamento del Rischio**

Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** devono dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del **Rischio**.

Gli aggravamenti di **Rischio** non comunicati o non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** nonché la cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di recesso gli **Assicuratori** rimborseranno la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

### **Art. 9 Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del **Rischio** tale che se fosse stata conosciuta al momento della stipulazione dell'**Assicurazione** avrebbe portato alla pattuizione di un **Premio** minore, gli **Assicuratori** ridurranno proporzionalmente il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** o del **Contraente** ai sensi dell'Art. 1897 del C.C., rinunciando al diritto di recesso.

### **Art. 10 Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se per il medesimo **Rischio** coesistono più assicurazioni, l'**Assicurato** o il **Contraente** devono dare agli **Assicuratori** comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori** ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l'**Indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'**Assicuratore** insolvente – superi l'ammontare del danno, gli **Assicuratori** della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'**Indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri **Assicuratori**. Gli **Assicuratori**, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono recedere dalla presente **Assicurazione** con preavviso di 30 giorni.

### **Art. 11 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato**, prima di aver diritto a qualsiasi **Indennizzo**, deve:

- a. darne avviso agli **Assicuratori** appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza;
- b. nei casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti;
- c. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- d. fornire agli **Assicuratori** o ai periti incaricati quelle informazioni e prove che gli **Assicuratori** possano ragionevolmente richiedere.

In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** si obbliga a rilasciare agli **Assicuratori** la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandoli a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'**Indennizzo** fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le **Parti** secondo i rispettivi interessi.

L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di conservare quanto fosse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'**Indennizzo** a termini di **Polizza** e si effettueranno i relativi conguagli con l'**Indennizzo** precedentemente pagato.

### Art. 12 **Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni **Sinistro**, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, il **Contraente** o gli **Assicuratori** possono recedere dall'**Assicurazione**. In caso di recesso esercitato dagli **Assicuratori** questo ha effetto dopo 30 giorni e gli **Assicuratori** entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **Rischio** non corso.

### Art. 13 **Richiesta fraudolenta**

Qualora l'**Assicurato** o il **Contraente** avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'**Indennizzo** di cui alla presente **Assicurazione**.

### Art. 14 **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le **Parti** dovranno essere inviate per lettera raccomandata, per telex, telefax, per telegramma o e-mail:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli **Assicuratori**; al Corrispondente dei Lloyd's di Londra tramite il quale è stata effettuata l'**Assicurazione** od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'**Assicurato** all'ultimo indirizzo conosciuto dagli **Assicuratori**.

### Art. 15 **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno viene determinato dagli **Assicuratori**, o da un Perito da loro incaricato, mediante accordo concluso direttamente con il **Contraente** o con persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle **Parti**, fra due Periti nominati uno dagli **Assicuratori** ed uno dal **Contraente** con atto unico e ai quali le **Parti** conferiscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del **Sinistro**, nonché sulla corrispondenza effettiva del **Rischio** con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti nel **Certificato**.

I due periti, se non si accordano fra loro, ne eleggono un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di un solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle **Parti** non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo Perito, tali nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. A richiesta di una delle **Parti**, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il **Sinistro**. Ciascuna delle **Parti** sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo è per metà a carico dell'**Assicurato** che conferisce agli **Assicuratori** la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'**Indennizzo** dovutogli.

### Art. 16 **Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del **Sinistro**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avessero mutato il **Rischio** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13 delle Condizioni Generali;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, sulla base di quanto indicato dall'Art. 4 delle Condizioni Particolari. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegata le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle **Parti**. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le **Parti** salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le **Parti** rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza; nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi violazione od eccezione inerente l'indennizzabilità del

danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 17 Pagamento del Premio**

In caso di tacito rinnovo e di scadenza di rate il termine di mora del 1901 del Codice Civile si intende prorogato da 15 a 30 giorni.

Qualora la polizza non preveda il tacito rinnovo la copertura scade alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nella Scheda di Copertura.

In caso di **Sinistro**, ed indipendentemente dall'eventuale frazionamento dello stesso, il **Premio** sarà dovuto per intero dal **Contraente/Assicurato** ai sensi dell'Art. 1896 del Codice Civile. L'eventuale differenza tra il **Premio** annuale e quello effettivamente pagato dal **Contraente/Assicurato** potrà essere dedotta dall'importo liquidato.

### **Art. 18 Pagamento dell'Indennizzo**

Gli Assicuratori, verificata l'operatività della garanzia, concordata l'entità dei danni materiali e diretti e ricevuta tutta la documentazione necessaria, provvederanno:

- a) ad emettere entro 15 giorni lavorativi l'atto di quietanza, ed
- b) entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso firmato dall'Assicurato al pagamento dell'indennizzo;

sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

In caso di furto o rapina senza ritrovamento, gli assicuratori provvederanno al pagamento nei termini precedentemente indicati, sempre che l'Assicurato, su richiesta degli assicuratori, abbia prodotto la dichiarazione di perduto possesso e l'estratto cronologico oppure in sostituzione il Certificato di proprietà ed il Certificato dello stato giuridico attuale del veicolo stesso, rilasciati dagli uffici competenti.

La documentazione necessaria è la seguente:

- a) Furto/Perdita totale:
  - certificato cronologico del pubblico registro automobilistico relativo al veicolo rubato;
  - certificato di proprietà con annotazione perdita di possesso;
  - copia libretto di circolazione;
  - procura a vendere in favore della compagnia autenticata da notaio o da Ufficio comunale, se preposto;
  - tutte le chiavi originali del veicolo (a discrezione degli assicuratori);
  - copia fattura di acquisto del veicolo (a discrezione degli assicuratori).
- b) Sinistri parziali fuori circuito carrozzerie convenzionate
  - copia leggibile della patente di guida del conducente al momento del sinistro (solo per i sinistri rientranti nella garanzia Danni Accidentali);
  - Preventivo di riparazione;
  - Fattura di riparazione;
  - Dichiarazione in merito alla detraibilità dell'IIVA;
  - Dichiarazione di cessione dei diritti (solo in caso di coinvolgimento di una Carrozzeria Convenzionata).

### **Art. 19 Legge applicabile – Giurisdizione – Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari**

È convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli *Assicuratori* ai sensi della presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:

Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850



E-mail servizioclienti@lloyds.com

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli *Assicuratori* di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

### **Art. 20 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

### **Art. 21 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

### **Art. 22 Estensione territoriale**

L'assunzione dei rischi è limitata ai domiciliati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella repubblica di San Marino.

L'**Assicurazione** vale in tutta Europa. Tuttavia per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

### **Art. 23 Clausola Broker**

Con la sottoscrizione della presente **Polizza l'Assicurato/Contraente** conferisce alla società di brokeraggio (Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's) come indicata nella Scheda di copertura, mandato di rappresentarlo, ai fini della presente **Polizza**.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's dal Coverholder si considera come effettuata direttamente al **Contraente/Assicurato**.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Coverholder si considera come effettuata direttamente dal **Contraente/Assicurato**.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente **Polizza**.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Coverholder si considererà come effettuata agli **Assicuratori**.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Coverholder si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

### **Art. 24 Clausola di Responsabilità Disgiunta (JH2010-009)**

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

**Art. 25 Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo: IS.V.A.P. – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

**Art. 26 Clausola di limitazioni ed esclusioni embarghi e sanzioni**

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 2 - Esclusioni.
- Art. 3 - Sostituzione e/o alienazione del veicolo.
- Art. 5 - Cessazione del Rischio conseguente a danno o perdita totale.
- Art. 6 - Dichiarazioni inesatte e reticenze.
- Art. 8 - Aggravamento del Rischio.
- Art. 11 - Obblighi in caso di Sinistro.
- Art. 12 - Recesso in caso di Sinistro.
- Art. 13 - Richiesta fraudolenta.
- Art. 24 - Clausola di Responsabilità Disgiunta.

**Luogo e Data**

.....

**L' Assicurato/ Contraente**

.....